

CONCORSO A DIRIGENTE TECNICO: LETTERA APERTA AL CAPODIPARTIMENTO

DOTTOR GIOVANNI BIONDI

- di Francesco G. Nuzzaci -

Egregio dr. Biondi,

salvo l'ennesimo rinvio – sarebbe il quinto o il sesto, oramai se n'è perso il conto – il 21 settembre p.v. si terrà la prova di preselezione del concorso ispettivo. Saranno trascorsi 3 anni dal provvedimento autorizzativo della presidenza del consiglio e 1 anno e 9 mesi dall'emanazione del bando!

Imputabilità piena ai funzionari del dicastero, oppure – è ragionevole presumere, o quantomeno piacerebbe che così fosse – opportuno ripensamento, ancorché laborioso, dei vertici dell'amministrazione, preordinato al ritiro del bando con contestuale riconsiderazione dell'intera materia?

Ne ho scritto ripetutamente, sino allo sfinimento, sia per impegni contrattuali con l'editore di una rivista scolastica che come parte in causa; pertanto consapevole che le inerenti riflessioni, di seguito compendiate, risentono di un coinvolgimento emotivo, non compiutamente neutralizzabile neanche dall'assunzione di un approccio il più razionale ed asettico possibile. Ed è giusto che di ciò Lei sia preavvertito.

Vengo così al punto.

1. L'intera procedura approntata dal bando concorsuale è costosa, e **non giustificata dalla legge**, se non in via eventuale e sempreché dovesse sussisterne la necessità, per quel che apparirà chiaro in prosieguo;
2. I contenuti del bando sono in larghissima prevalenza inconferenti rispetto ad una funzione, tecnica, da svolgere. Perché chiamano il candidato ad esplorare tutti i rami del diritto, nel mentre le problematiche socio-psico-pedagogiche, disciplinari ed organizzative sono confinate in un ambito di assoluta marginalità;
3. L'approntamento della prova di preselezione – per rendere più snello e contenuto nei tempi l'espletamento del concorso, nonché per scremare in via previa il più o meno consistente numero

degli «avventurieri» - richiederà alla commissione una notevole competenza tecnico-professionale nella precisa formulazione delle domande e delle afferenti quattro o cinque risposte precodificate. Devesi considerare che, a differenza della prova di preselezione del prossimo concorso a dirigente scolastico, che si intenderà superata da chiunque sarà riuscito a conseguire un punteggio di almeno 80/100, qui potranno passare solo 1.450 candidati o poco più (numero dieci volte superiore ai 145 posti messi a concorso). Il rischio è che con una sola risposta sbagliata si resti appiedati, come è successo negli ultimi concorsi notarili (sicché la prova di preselezione è stata ora abolita). In questa non improbabile evenienza, si può essere proprio sicuri che il candidato escluso dall'accesso alle successive prove scritte non adisca al giudice contestando l'equivoca o non pertinente formulazione di domande, che si prestino a più risposte astrattamente valide, nel mentre solo una è (dev'essere) quella giusta, a tacere dell'irragionevolezza nel precludere la prosecuzione del percorso per uno o due errori, magari veniali?

4. Il bando concorsuale, con le relative prove (a cominciare da quella preselettiva), è il frutto di un «pilotato», e pasticciato, parere del consiglio di stato, con l'allegazione – erronea – dell'«imprescindibile» riferimento alle disposizioni del t.u. 297/94 (i cui contenuti risalgono ai c.d. decreti delegati, di vent'anni prima, in un assetto scolastico preautonomistico), confusamente assemblate con quelle figuranti nel d.lgs. 165/01 ed integrate da fonti regolamentari. Se l'applicabilità delle prime è dubbia per i candidati docenti (può, per esempio, un atto regolamentare – qual è un bando di concorso – autonomamente imporre un'anzianità nel ruolo di provenienza di nove anni in luogo della generale previsione legale di cinque per l'accesso alla dirigenza?), esse devono ritenersi virtualmente abrogate quando le si vuole riferire a categorie – presidi, direttori didattici e figure affini – non più esistenti nell'ordinamento: ora dirigenti, di pari grado dei dirigenti tecnici, tutti soggetti alla nuova disciplina del d.lgs. 165/01.

E il decreto legislativo *de quo*, norma sopravvenuta ed autoconsistente, siccome integrata dal previsto regolamento ex d.p.r. 272/04, costituisce la compiuta fonte di **accesso alla qualifica di dirigente**; compresa la qualifica di dirigente tecnico, in ordine alla quale l'amministrazione è facoltizzata – ma non obbligata – ad inserire nel bando concorsuale una terza prova scritta volta

alla verifica delle attitudini all'esercizio di specifici compiti relativi al posto da ricoprire: qualifica, non ruolo autonomo, parlando la legge di apposite sezioni in modo da garantire l'eventuale specificità tecnica. E' di palmare evidenza che **la norma è indirizzata a soggetti che la qualifica dirigenziale non ce l'hanno e che aspirano a conseguirla**, non già a coloro – nel caso di specie, i dirigenti scolastici – che l'hanno acquisita e la esercitano. Che dovrebbero ripetere prove concorsuali a contenuto pressoché equivalente, addirittura subordinate al superamento di una preselezione per quiz!

Lei potrà ben immaginare la marea di ricorsi già all'indomani della prova di preselezione, accompagnandosi al suo esito negativo l'impugnazione congiunta del bando concorsuale quale atto presupposto e a suo tempo, *ex se*, non immediatamente lesivo per i suoi contenuti generali ed astratti, siccome rivolto a soggetti indeterminati ovvero solo successivamente determinabili.

Va sì applicato il d.lgs. 165/01, ma non – se non in via successiva ed eventuale – l'art. 28. Perché, previamente ed obbligatoriamente, viene in considerazione la procedura di mobilità, imposta e disciplinata – anche nell'ambito delle posizioni dirigenziali – dagli articoli 19, 23 e 30; di cui è altresì menzione nell'art. 11 del contratto di area della dirigenza scolastica, che – dopo essere stato sin qui tenuto quiescente – nell'ultimo contratto nazionale integrativo sulla mobilità parrebbe trasformato, assurdamente, in un contenitore residuale, e svalutato, in cui collocarvi i dirigenti in esubero nella regione in conseguenza del processo di razionalizzazione in atto. Che – presumibilmente di prima nomina e in virtù solo della loro posizione di perdenti posto e non altrimenti utilizzabili – svolgerebbero incarichi di studio, di ricerca, ispettivi ovvero incarichi nell'amministrazione, in funzione di collaborazione in strutture di staff o in servizio di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche: promossi, senza colpo ferire, dirigenti tecnici!

Mobilità a domanda, dunque; sulla base di titoli allegati e valutabili nella massima trasparenza, magari integrati da un colloquio e – come vuole la legge – tenendosi conto delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente in relazione alla natura e alle caratteristiche del diverso incarico richiesto, nonché – se e quando sarà attuato il sistema di valutazione della dirigenza scolastica – dei risultati conseguiti.

E mobilità semplificata, dentro ed oltre il comparto, essa attingendo altresì il livello internazionale, come ora prescrive la c.d. legge Brunetta 15/09; che prevede, inoltre, per tutta la dirigenza di seconda fascia (cui appartengono quella amministrativa, quella scolastica e quella ispettivo-tecnica) il concorso (in una percentuale riservata di posti) **solo** per accedere alla superiore qualifica di direttore generale.

5. Concludo permettendomi di avanzare alcune conseguenti proposte, che Lei potrà partecipare al signor ministro.

Anzitutto occorrerà l'immediato ritiro del bando concorsuale con contestuale attivazione della prescritta procedura «orizzontale» di mobilità, rivolta – ragionevolmente, perché il testo della legge non la esclude ad ampio spettro – ai soli dirigenti scolastici che, per formazione e provenienza dalla docenza, sono *naturaliter* i più idonei per l'esercizio di una funzione eminentemente tecnica. Stimandosi più che sicura la saturazione dei 145 posti disponibili, non sarebbe necessario bandire un (nuovo) concorso per l'accesso di chi dirigente non è alla dirigenza tecnica. A meno che – come mi pare giusto che sia, e conveniente per l'amministrazione – non si voglia offrire una *chance* aggiuntiva ai docenti, in coerenza con i valori del merito e della professionalità nella scuola, oggi sempre più proclamati, ma nei fatti disattesi. Nella circostanza un decreto-legge potrebbe, quale *lex specialis*, rispetto alla generale disciplina codificata nel citato d.lgs. 165/01, riservare una percentuale non simbolica di posti ai docenti in possesso di qualificati titoli specifici, positivamente valutati e poi seguiti da prove concorsuali tarate sulla peculiarità della funzione; magari imponendo un limite d'età onde utilizzare, per un congruo numero di anni, risorse professionali pregiate e poi arricchite con seri, e spendibili, percorsi di formazione.

La saluto con cordialità e con gli auguri per l'impegnativo compito affidatoLe.

Francesco G. Nuzzaci